



COMUNICATO STAMPA

Roma 11 settembre 2003

Il presidente Carraro ha aperto i lavori alle 13.00. Presenti, il vice presidente Abete; i consiglieri Galliani, Giraud, Sensi, Antonio Matarrese, per la Lega Nazionale Professionisti; Macalli, Mormando, per la Lega Professionisti di serie C; Tavecchio, Coppo, Delogu, Gagliano, Giampietro, Gozzer, Punghellini, Saccinto per la Lega Nazionale Dilettanti; Campana, Bertolini, Bonavina, Giugni, Seriola per l'Associazione Calciatori; Dolci e Galgani per l'Associazione Allenatori; il presidente dell'A.I.A. Lanese; il presidente del settore Giovanile e Scolastico Papponetti; i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti; il direttore generale Ghirelli, il segretario della F.I.G.C. Gentile.

Nelle sue comunicazioni, il presidente Carraro ha sottolineato il risultato positivo ottenuto dalla Nazionale nelle partite ufficiali di ieri e di sabato scorso, vevoli per le qualificazioni ai Campionati europei.

“Abbiamo corrisposto soprattutto alle attese dei tifosi italiani che hanno seguito gli Azzurri con grandissima partecipazione”, ha detto tra l'altro il presidente della FIGC esprimendo apprezzamento e plauso per il lavoro del club Italia e dei suoi dirigenti, in particolare per il comportamento di tecnici, calciatori e di tutto lo staff.

Il Consiglio Federale ha poi approvato le seguenti delibere allegate

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 73/A

Il Consiglio Federale

- visto il C.U. n. 57/A del 20 agosto 2003;
- vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 380 del 21 agosto 2003 che - su proposta della F.I.G.C. - ha fissato l'ampliamento dell'organico a ventiquattro squadre del campionato nazionale di Serie B a decorrere dalla corrente stagione sportiva;
- rilevato che, a seguito dei predetti provvedimenti, si è sviluppato un ampio dibattito nell'ambito della Lega Nazionale Professionisti da cui è derivata la parziale interruzione dell'attività sportiva della Serie B;
- ravvisata l'esigenza di conciliare e far cessare il contenzioso in essere e di consentire in tal modo la regolare prosecuzione del predetto Campionato di Serie B, ripristinando il necessario clima di serenità nella detta competizione;
- rilevato che, a seguito dell'ampio dibattito avvenuto presso la Lega Nazionale Professionisti, sono emerse con un largo consenso, indicazioni per una soluzione del contenzioso e della conflittualità in essere;
- ritenuto che le suddette indicazioni appaiono condivisibili, in quanto idonee a contemperare le esigenze ivi rappresentate con il già disposto ampliamento dell'organico della Serie B;
- ritenuto, pertanto, di dover adottare, a tal fine, nell'esercizio del potere previsto dall'art. 3, comma 5 del D.L. 220/03, un provvedimento straordinario che preveda tra l'altro:
 - a) una diversa regolamentazione delle retrocessioni dalla Serie A alla Serie B e delle promozioni dalla Serie B alla Serie A, finalizzata a costituire con decorrenza dalla stagione sportiva 2004 – 2005 un organico della Serie A a venti squadre ed un organico della Serie B a ventidue squadre;
 - b) per il solo Campionato di Serie B TIM (2003/2004) un sistema sanzionatorio, relativamente all'art. 14, comma 8 del C.G.S., diversamente regolato e proporzionato al maggior numero di gare da disputare per l'allargamento dell'organico a 24 squadre;
 - c) il recupero delle gare della II giornata di Serie B TIM (2003/2004) non disputate per rinuncia e/o mancata presentazione in campo delle squadre, al fine di consentire un ordinato ed omogeneo svolgimento del campionato;

- visto il decreto legge n. 220, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2003;
- ritenuto di dover formulare al CONI una proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 5 del richiamato decreto legge, per l'adozione di provvedimenti straordinari transitori che assicurino il regolare prosieguo dei campionati 2003 – 2004;
- visto l'art. 24 dello Statuto ed in deroga agli artt. 49, 50, 51, 53, 54 e 55 delle N.O.I.F. nonché agli artt. 12 e 14 del C.G.S. ed ad ogni altra norma federale incompatibile con il successivo dispositivo

d e l i b e r a

di sottoporre all'approvazione del CONI la seguente proposta di adozione di provvedimenti straordinari:

- A) l'individuazione delle società retrocesse dal Campionato di Serie A TIM e delle società promosse dal Campionato di Serie B TIM in via straordinaria, per la sola stagione sportiva 2003/2004, avviene con la seguente formula:
- sono retrocesse direttamente al Campionato di Serie B le squadre classificate al 18°, 17° e 16° posto del Campionato di Serie A;
- sono promosse direttamente al Campionato di Serie A le squadre classificate al 1°, 2°, 3°, 4° e 5° posto del Campionato di Serie B;
- la 15° classificata del Campionato di Serie A e la 6° classificata del Campionato di Serie B disputeranno uno spareggio rispettivamente per la permanenza o la promozione in Serie A;
- lo spareggio si disputa in gare di andata e ritorno; la definizione della squadra ospitante la gara di andata avviene per mezzo del sorteggio; si aggiudica lo spareggio la squadra che, nelle due gare, segna il maggior numero di reti complessive e, in caso di parità di reti complessive, quella che ha segnato il maggior numero di reti in trasferta; in caso di ulteriore parità, le squadre devono disputare un massimo di due tempi supplementari della durata di 15' minuti ciascuno. Se, al termine del primo tempo supplementare, una squadra ha segnato più reti dell'altra, la medesima si aggiudica lo spareggio, in caso diverso si disputa un secondo tempo supplementare. Qualora, anche nel secondo tempo supplementare, nessuna rete o lo stesso numero di reti sia stato segnato dalle due squadre, l'arbitro provvede a far battere i calci di rigore, con le modalità di cui alla Regola del Giuoco all'uopo prevista ;
 - la formazione della classifica finale del Campionato di Serie A, al fine di individuare le squadre che retrocedono direttamente al Campionato di Serie B e quella che deve disputare lo spareggio con la 6^ classificata del Campionato di serie B, è fatta tenendo conto, laddove occorre, dell'art. 51, commi 3, 4, e 5 delle N.O.I.F., così applicando il quarto comma lett. c) dell'art. 51 N.O.I.F.: ove siano in competizione, fra più squadre a parità di punti, sia il titolo sportivo di ammissione allo spareggio con la 6^ classificata della Serie B, sia una o più posizioni che assegnano la retrocessione al Campionato di Serie B, lo spareggio deve essere disputato, sulla base della c.d. "classifica avulsa", per definire la 15^ e la 16^ squadra classificata, ovvero la squadra che deve disputare lo spareggio con la 6^ classificata del Campionato di Serie B e quella che retrocede direttamente al Campionato di Serie B.

- la formazione della classifica finale del Campionato di Serie B, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo per richiedere direttamente l'ammissione al Campionato di Serie A e quella che deve disputare lo spareggio con la 15^a classificata del Campionato di Serie A viene determinata come segue: in caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine: a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre (c.d. "classifica avulsa"); b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero campionato; d) del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato; e) del sorteggio;
- B) La società perdente lo spareggio fra la 15^a classificata della Serie A e la 6^a classificata della Serie B avrà diritto a percepire un contributo straordinario pari a Euro 5.000.000,00, con onere a carico della F.I.G.C..
- C) Con esclusivo riferimento al Campionato nazionale di Serie B TIM, per la stagione sportiva 2003/2004, i tesserati cui gli organi di Giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quinta ammonizione. Nei casi di recidiva si procede secondo la seguente progressione:
 - successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
 - successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
 - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
 - successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
 - successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.
 Ai fini dell'applicabilità della presente disposizione, alla ammonizione inflitta dal Giudice di gara corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopradescritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva 2003/2004. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.
- D) Le gare della II^o giornata del Campionato Serie B TIM (stagione sportiva 2003/2004) non disputate per rinuncia e/o mancata presentazione in campo delle squadre saranno recuperate in una giornata che verrà fissata dalla L.N.P., senza l'applicazione delle sanzioni previste in tali casi.
- E) A decorrere dalla stagione sportiva 2004 – 2005, l'organico del campionato nazionale di Serie A è fissato a venti squadre e l'organico del campionato nazionale di Serie B è fissato a 22 squadre, con tre retrocessioni dalla Serie A alla Serie B e tre promozioni dalla Serie B alla Serie A al termine di ogni stagione sportiva, fermo restando il numero di quattro retrocessioni dalla Serie B alla serie C1 e di quattro promozioni dalla serie C1 alla Serie B. Il Consiglio Federale riserva, all'esito dell'approvazione da parte del CONI, ogni conseguente e necessaria modifica normativa.

La presente delibera sostituisce la delibera del Consiglio Federale pubblicata sul C.U. n. 46/A del 31 luglio 2003 limitatamente alle parti in cui dispone i criteri di promozione dal Campionato di Serie B al Campionato di Serie A, restando immutate le disposizioni del medesimo C.U., come integrato dal C.U. n. 57/A del 20 agosto 2003, relative ai criteri di retrocessione dal Campionato di Serie B al Campionato di Serie C1 (play –out).

PUBBLICATO IN ROMA L'11 SETTEMBRE 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/A

Il Consiglio Federale

- Tenuto conto dei numerosi procedimenti instaurati negli ultimi mesi innanzi all'autorità Giudiziaria ordinaria ed amministrativa nei confronti della F.I.G.C.;
- ritenuto opportuno, al fine di evitare il reiterarsi di analoghe situazioni, di introdurre una norma che consenta di perseguire più efficacemente la violazione della clausola compromissoria;
- visto l'art. 24, dello Statuto Federale;

delibera

di approvare l'introduzione nel Codice di Giustizia sportiva dell'art. 11 bis secondo il seguente testo:

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 11 bis

Violazione clausola compromissoria

1. Ai soggetti tenuti all'osservanza delle norme federali che pongono in essere violazioni o azioni comunque tendenti alla elusione dell'obbligo di cui all'art. 27, comma 2 dello Statuto, fatta salva l'applicazione di misure maggiormente afflittive, sono comminate le seguenti sanzioni:
 - a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società e le associazioni;
 - b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche.Fatta salva ogni diversa disposizione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, deve essere irrogata un'ammenda.
2. Successivamente all'erogazione delle sanzioni adottate con provvedimento definitivo, ove risulti che la violazione della clausola compromissoria persista, il Presidente Federale diffida i soggetti di cui al comma 1, assegnando un termine di 20 giorni, ridotto in caso di urgenza a giorni 10, per rinunciare ad ogni azione intrapresa e agli eventuali effetti prodotti.
Decorso inutilmente il suddetto termine, ai soggetti che non abbiano ottemperato, si applicano per tale ulteriore violazione le sanzioni previste dal comma 1.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 SETTEMBRE 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro